



Prof. 1728/12 - U.S.3

Tribunale di Ferrara

Il Tribunale di Ferrara, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, la Camera Civile di Ferrara, la Camera Penale di Ferrara; preso atto che l'art. 67 *septies* della legge n. 134/2012, che ha convertito con modifiche il D.L. n.83/2012, ha esteso l'applicabilità del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 (ora convertito nella legge 122/2012) anche al territorio del comune di Ferrara; rilevato che il richiamo al D.L. n. 74 è di carattere generale e che quindi è da ritenere si riferisca anche alle disposizioni contenute nell'art. 6 del suddetto decreto che interessano l'attività giudiziaria da svolgere presso gli uffici giudiziari di Ferrara; rilevato che le suddette disposizioni comportano, a seconda dei casi, la sospensione dei processi, la sospensione dei termini, il rinvio di ufficio delle udienze; considerato che dall'applicazione di dette norme scaturiscono notevoli problemi organizzativi che incidono sia sull'attività del tribunale, sia su quella degli avvocati; ritenuto che tali problemi necessitano di un coordinamento tra i giudici, le cancellerie ed il Foro; convengono di sottoscrivere il presente protocollo.

Settore penale

Le udienze dibattimentali saranno tutte tenute secondo calendario e saranno chiamati indistintamente tutti i processi fissati. Gli avvocati si impegnano ad essere presenti a tutte le udienze.

- **Ove trattasi di processi sospesi** ai sensi del comma sesto dell'art. 6 D.L. n. 74 in quanto pendenti alla data del 20 maggio 2012 (per pendente è da intendersi il processo per il quale il P.M. ha esercitato, in qualsiasi forma, l'azione penale), il giudice, dato atto della sospensione in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 comma 6 del decreto 74, provvederà a rinviarle a data successiva al 31 dicembre 2012, dandosi comunicazione della data di rinvio alle parti ed ai difensori presenti. Ove il difensore non sia presente il giudice individuerà un sostituto ai sensi dell'art. 97 comma quarto c.p.p. e la cancelleria provvederà a comunicare la data della nuova udienza al difensore titolare. Inoltre, non potrà essere dichiarata la contumacia e tutte le attività riservate all'esercizio dei diritti di prima udienza

verranno differite alla prima udienza utile successiva alla cessazione del termine di sospensione legale delle attività processuali, allo stato fissata al 31.12.2012.

Nei processi sospesi ai sensi del comma sesto dell'art 6 le parti non dovranno citare i testimoni.

- **Non si potranno celebrare**, ostandovi la sospensione legale, i procedimenti per le **misure di prevenzione**, sia personale che reale, per i quali non vi è previsione di eccezione espressa, ed i **procedimenti di riesame**, nella sede di Ferrara limitati, del resto, ai soli casi di misure cautelari reali; le udienze già fissate saranno rinviata d'ufficio, con le modalità già indicate.
- **Si possono celebrare** processi per i quali la richiesta di rinvio a giudizio sia successiva al 20.5.2012, salve, naturalmente, per le parti o difensori residenti nei comuni colpiti dal sisma, le guarentigie previste dall'art. 6, co. 7, con sospensione, in tal caso, rinunciabile.
- **non potranno essere celebrate le udienze preliminari** (e nemmeno dichiarata la contumacia), ma si dovrà procedere ad un loro differimento, sempre con le modalità già indicate, per i procedimenti per i quali, quanto alle attività di GUP, sia già stata richiesto il rinvio a giudizio alla data del 20.5.12.

CIVILE

Tutte le udienze già fissate saranno tenute e saranno chiamati tutti i processi del ruolo. Gli avvocati si impegnano ad essere presenti onde consentire il regolare svolgimento delle udienze.

- Ove trattasi di **processo per il quale è prevista la sospensione** ai sensi dell'art. 6 comma 1, cioè quelli per i quali la notifica della citazione o la presentazione del ricorso siano avvenute prima del 20 maggio 2012, il giudice ne darà atto a verbale, procederà a fissare la nuova udienza per il prosieguo e ne darà immediata comunicazione ai difensori ed alle parti presenti.

Ove sia presente solo una delle parti il giudice indicherà il termine entro il quale il verbale deve essere notificato all'altra parte, a cura della parte presente, in analogia con quanto previsto dall'articolo 297 c.p.c., salvo che la parte presente non dichiari di presenziare anche in sostituzione degli assenti, munito di apposita delega.

Ove nessuna delle parti sia presente il giudice darà atto della sospensione e le parti dovranno provvedere alla riassunzione del processo secondo quanto previsto dal codice di rito.

- Se una o tutte le parti intendano far dichiarare l'urgenza del processo dovrà presentare apposita istanza in tempo utile. Ove sia il giudice a dichiarare di ufficio l'urgenza del processo, sarà cura della



cancelleria comunicarlo alle parti nel termine che sarà indicato dal giudice.

- **Se il processo non è soggetto a sospensione**, per ragioni di materia o perché vi è la dichiarazione di urgenza o perché iniziato successivamente al 20 maggio 2012, troveranno comunque applicazione i commi tre e quattro dell'art. 6.
- il processo potrà, pertanto, proseguire solo ove vi sia espressa rinuncia al **rinvio di ufficio** dell'udienza;
- ove vi siano **termini perentori**, preso atto che la legge 122/2012 di conversione del D.L. n. 74 ha eliminato dal comma quarto la possibilità di rinunciare alla sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione da parte dei soggetti interessati;
rilevato che il nuovo testo non dichiara, però, tale sospensione irrinunciabile;
ritenuto che tale disposizione vada quindi interpretata in coerenza con i principi generali del processo civile;
ritenuto che ove vi sia l'accordo espresso di tutte le parti, sia interessate dal sisma, sia estranee alla previsione della sospensione dei termini perentori di cui sopra, è possibile rinunciare ad avvalersi della sospensione con la conseguente possibilità di trattazione del processo;
le parti si impegnano a portare a conoscenza del giudice la loro comune decisione di non avvalersi della sospensione dei termini entro un congruo termine precedente l'udienza.

Casi particolari per cause non sospese per ragioni di materia o per le quali vi è stata la dichiarazione di urgenza o perché instaurate dopo il 20 maggio 2012:

- le udienze istruttorie potranno essere tenute, salvo che non vi siano termini perentori da rispettare e purchè tutte le parti rinuncino espressamente a tali termini e, quelle che ne hanno facoltà, al rinvio di ufficio dell'udienza;
- le cause fissate per la precisazione delle conclusioni dovranno essere rinviate in quanto ne scaturiscono termini perentori, a meno che non vi sia la rinuncia di tutte le parti ad avvalersi della sospensione dei termini;
- le cause fissate per la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. potranno essere decise, previa rinuncia espressa delle parti che ne hanno facoltà al rinvio di ufficio dell'udienza e previo avviso alla controparte;




- le separazioni consensuali ed i divorzi congiunti potranno essere trattati e decisi, previa rinuncia al rinvio dell'udienza da parte dei soggetti interessati.

Onde consentire una gestione ordinata delle prossime udienze, gli avvocati si impegnano, salvo casi di particolare urgenza, a citare la controparte per udienze successive al mese di marzo 2013.

FERRARA 12 SETTEMBRE 2012


Il Presidente del Tribunale

Dott. Pasquale Maiorano




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Piero Giubelli



Il Presidente della Camera Civile

Avv. Maria Gabriella Pennetta



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Alessandra Palma

